



Comune di Marcon
Provincia di Venezia

**REGOLAMENTO COMUNALE PER L'INSEDIAMENTO
DEGLI ESERCIZI PER LA SOMMISTRAZIONE DI
ALIMENTI E BEVANDE**

Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 43 del 30.11.2011

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'INSEDIAMENTO DEGLI ESERCIZI PER LA SOMMISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE

Premessa

Il presente regolamento, in attuazione della legge regionale 21 settembre 2007 n. 29 e delle deliberazioni di Giunta Regionale n. 2982 del 14 ottobre 2008, n. 3340 del 4 novembre 2008 e 2026 e 2029 del 3 agosto 2010, ed alla luce:

- delle norme comunitarie di cui alla Direttiva 2006/126/CE, recepite con DLgs. 59/2010;
- dell'articolo 49 della legge n. 122/2010;
- del DPR n. 160/2010;

disciplina i parametri e i criteri di programmazione e le norme procedurali per l'insediamento e l'esercizio nel territorio comunale dell'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande.

Per "legge regionale", citata nel presente regolamento, deve intendersi la legge regionale 21 settembre 2007, n. 29 "Disciplina dell'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande".

TITOLO I

Criteri di programmazione

Articolo 1

Obiettivi della programmazione

1. I presenti criteri di programmazione si pongono come obiettivi prioritari:
 - a) favorire lo sviluppo e l'innovazione della rete comunale degli esercizi di somministrazione alimenti e bevande, in armonia con la altre attività economiche ed in particolare con quelle del settore turismo, così come indicato nella legge regionale 29/2007;
 - b) assicurare un corretto sviluppo del settore, garantendo sia l'interesse della collettività, inteso come fruizione di un servizio adeguato, sia quello dell'imprenditore al libero esercizio dell'attività;
 - c) integrare le suddette esigenze con la programmazione urbanistica e con gli interventi edificatori in corso di realizzazione e/o previsti dagli strumenti urbanistici vigenti;
 - d) incentivare la qualità del servizio al fine di riqualificare le zone di pregio del territorio;
 - e) tutelare la generale qualità della vita attraverso la valutazione della sostenibilità ambientale, sociale e di viabilità dell'insediamento degli esercizi di somministrazione, al fine di commisurare la loro funzione relazionale ed aggregativa con i principi di tutela e rispetto del vivere civile.
2. In riferimento a particolari aree all'interno delle singole zone, così come definite dal presente regolamento, vengono definiti i seguenti ulteriori obiettivi specifici ai fini dei divieti o limitazioni di cui all'articolo 34, comma 2, della L.R. 21/09/2007, n. 29:
 - tutelare aree con criticità tali da rappresentare elementi di incompatibilità con l'insediamento di attività di somministrazione di alimenti e bevande, in quanto a spiccata vocazione residenziale, vicine ad aree ambientali o ad edifici che per loro pregio o destinazione devono essere oggetto di particolare tutela sotto il profilo della viabilità e dell'inquinamento acustico, nelle quali debba essere limitata o esclusa la possibilità di rilascio di nuove autorizzazioni o il trasferimento di esercizi esistenti;

Articolo 2

Zone del territorio comunale

1. Ai soli fini della programmazione degli esercizi attuata con le presenti norme, il territorio comunale è suddiviso nelle seguenti zone, individuate allo scopo di consentire un'analisi conoscitiva del territorio analizzando lo stesso sotto il profilo urbanistico-ambientale, il profilo demografico e quello economico:

	DENOMINAZIONE
ZONA 1	MARCON
ZONA 2	GAGGIO
ZONA 3	SAN LIBERALE
ZONA 4	PARCHI COMMERCIALI

2. I criteri di individuazione e di delimitazione delle diverse zone sono definiti nella relazione tecnica allegata.
3. La perimetrazione delle zone è quella risultante negli allegati cartografici, che costituiscono parte integrante dei presenti criteri.

Articolo 3

Interpretazione ed utilizzo dei risultati dell'analisi territoriale ai fini della programmazione

1. Le valutazioni finali che concludono la relazione tecnica allegata, non identificano delle specifiche aree oggetto di particolare tutela in relazione alla sostenibilità ambientale e sociale, alla limitazione e prevenzione degli abusi da alcool e gioco, alla prevenzione di fattori che incidano negativamente sulla viabilità, vivibilità e normale mobilità nelle zone da parte dei residenti, e la salvaguardia delle zone di pregio artistico, storico, architettonico e ambientale. Pertanto l'apertura, i trasferimenti di sede nel territorio, gli ampliamenti di superficie sono sempre ammessi nei limiti e nel rispetto delle norme procedimenti del presente regolamento.

Articolo 4

Efficacia e validità dei criteri comunali - Revisione annuale della programmazione

1. I presenti criteri di programmazione hanno validità triennale dalla data di approvazione del presente regolamento ed entrano in vigore nei termini stabiliti dalla legge. Alla scadenza del triennio la presente programmazione rimane comunque in vigore fino all'adozione di nuovi criteri da parte dell'amministrazione comunale.
2. Prima della scadenza triennale, i presenti criteri di programmazione, al verificarsi di significativi mutamenti nelle condizioni di fatto che ne hanno determinato l'approvazione, possono essere sottoposti a revisione, su proposta della Giunta Comunale, e modificati con le stesse modalità previste per l'approvazione.
3. Nei casi di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, tutte le istanze complete, pervenute entro l'avvio del procedimento di revisione, verranno esaminate sulla base delle valutazioni antecedenti alla revisione. Le domande presentate successivamente all'avvio del procedimento di revisione, saranno esaminate sulla base delle risultanze delle valutazioni aggiornate. Il procedimento di revisione si intende avviato a seguito dell'approvazione dell'atto di impulso da parte della Giunta Comunale.

TITOLO II

Norme procedurali

Articolo 5

Apertura di nuovi esercizi

1. Fermi restando i requisiti previsti dalla normativa vigente e dall'art. 8 del presente regolamento, l'apertura di nuove attività, i trasferimenti di sede e l'esercizio dell'attività sono subordinati anche al rispetto dei seguenti elementi e condizioni essenziali:
 - a) verifica dell'impatto acustico: il rilascio dell'autorizzazione o la presentazione di SCIA per nuova apertura, sia di esercizi che di circoli privati, è subordinata alla presentazione di apposita documentazione previsionale di impatto acustico (D.P.I.A.), da predisporre in ottemperanza a quanto stabilito dalla deliberazione del Direttore Generale ARPAV n. 3 del 29 gennaio 2008 "*Approvazione delle linee guida per la elaborazione della documentazione di impatto acustico ai sensi dell'articolo 8 della legge quadro n. 447 del 26.10.1995*". In caso di attività esistenti, detta documentazione deve essere prodotta qualora sia prevista la realizzazione di interventi tali da modificare le immissioni di rumore nell'ambiente circostante e/o per i quali sia previsto l'utilizzo di installazioni impiantistiche quali gli impianti di refrigerazione, di condizionamento, di trattamento aria, di climatizzazione, di aspirazione, di ventilazione o simili, ovvero macchinari quali attrezzature per cucina e lavanderia, attrezzature per la pulizia degli ambienti, attrezzature per il giardinaggio o simili.
 - b) nel caso in cui sia previsto l'utilizzo di impianti di diffusione sonora o lo svolgimento di eventi con diffusione di musica o utilizzo di strumenti musicali (attività accessorie ai sensi dell'art. 31 della L.R. 21/09/2007, n. 29), sarà necessario che presso l'esercizio sia conservata la relazione redatta ai sensi del Regolamento recante norme per la determinazione dei requisiti acustici delle sorgenti sonore nei luoghi di intrattenimento danzante e di pubblico spettacolo e nei pubblici esercizi, approvato con DPCM 16 aprile 1999 n. 215.
 - c) comunicazione di utilizzo di eventuali aree esterne adibite alla somministrazione, adiacenti o pertinenti al locale, ottenute in concessione, se pubbliche, o a disposizione dell'esercente, se private. In tal caso deve essere presentata apposita valutazione di impatto acustico, salvo diversa disposizione prevista dal Regolamento di zonizzazione acustica, nonchè rispettata la compatibilità edilizia. Il Comune per tale utilizzo può stabilire, se del caso, una specifica limitazione di orario, anche in alternativa alla presentazione della documentazione di valutazione di impatto acustico.

Articolo 6

Apertura di nuovi esercizi in deroga non soggetti a programmazione

1. A prescindere dalle valutazioni finali che concludono la relazione tecnica allegata è sempre consentita l'apertura di nuovi esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, nei seguenti casi:
 - a) per le attività di cui all'art. 9, comma 1 della L.R. 21/09/2007, n. 29;
 - b) all'interno di impianti sportivi e complessi sportivi: palazzetti, piscine, stadi, campi da tennis, ecc.;
 - c) in particolari contesti quali: centri polivalenti frazionali, oratori, biblioteche, musei, sale di cultura ed altre attività culturali, case di cura, parchi pubblici, centri agro-alimentari, mercati all'ingrosso, strutture fieristiche, ecc.;
 - d) in ville e parchi che abbiano interesse artistico o storico (D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42);

2. L'esercizio delle attività di somministrazione di alimenti e bevande di cui al presente articolo è vincolato al collegamento funzionale e logistico con il contesto/struttura a cui è collegato; tali attività di somministrazione non sono pertanto trasferibili in altra sede se non congiuntamente all'attività principale cui si riferiscono.
3. Stanti i particolari contesti nei quali viene svolta l'attività di somministrazione prevista dal presente articolo, l'esercizio della stessa può essere subordinato ad eventuali puntuali prescrizioni (orari, giorni di apertura, detenzione/utilizzo di apparecchi radio-televisivi e similari, tipologia di prodotti e bevande somministrabili, divieto di effettuazione di giochi leciti o di installazione di videogiochi, ecc.) impartite dalla Giunta Comunale e da riportarsi anche nel titolo autorizzatorio.

Articolo 7

Autorizzazione per la somministrazione da parte di associazioni e circoli privati non affiliati

Alle associazioni e ai circoli di cui all'articolo 2, comma 4, della L.R. 21/09/2007, n. 29 possono essere rilasciate autorizzazioni ai sensi del successivo art. 8.

Articolo 8

Procedure per il rilascio delle autorizzazioni e per la presentazione delle SCIA per le nuove aperture

1. La domanda per il rilascio dell'autorizzazione per l'apertura degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, ovvero la presentazione della segnalazione certificata di inizio attività, per le attività di cui all'art. 9 della L.R. 21/09/2007, n. 29, devono essere redatte sugli appositi moduli forniti dal Comune e presentate al competente Ufficio comunale, ovvero al competente SUAP.

La domanda/scia deve contenere i seguenti elementi essenziali:

- a) generalità del richiedente;
- b) dichiarazione attestante il possesso dei requisiti morali e professionali, nei termini previsti dalle normative vigenti in materia;
- c) l'indicazione dell'ubicazione del locale in cui quale si intende esercitare l'attività;
- d) (solo per le scia) dichiarazione in merito alla avvenuta presentazione presso la competente azienda Ulss della scia per la registrazione sanitaria, ai sensi della DGRV n. 3710/2007 e s.m.i., ovvero la documentazione completa utile a tal fine, che il SUAP provvederà ad inviare alla competente Az. U.L.S.S.

La domanda/scia deve essere sottoscritta dal richiedente a pena di nullità; la sottoscrizione non è soggetta ad autenticazione ove sia apposta in presenza del dipendente addetto a riceverla; diversamente l'istanza dovrà essere presentata unitamente a copia fotostatica del documento di identità del sottoscrittore in corso di validità.

In caso di presentazione con modalità esclusivamente telematica, si applicano le disposizioni del DPR 160/2010 e del DLgs. 82/2005;

2. La domanda/scia dovrà essere corredata, nei casi previsti dalla L.R. 21/09/2007, n. 29 ed a pena di improcedibilità, della seguente documentazione:
 - dell'apposito atto di nomina del procuratore all'esercizio dell'attività, redatto ai sensi dell'articolo 2209 del codice civile, ovvero da dichiarazione degli estremi identificativi dell'atto (indicazione del notaio rogante, del numero di repertorio, della data di autenticazione delle firme e di registrazione presso il Registro delle Imprese) per il reperimento d'ufficio dell'atto stesso;

- pianta planimetrica dei locali, in scala 1:100, indicante la ripartizione tecnico funzionale degli spazi, comprese le vie di entrata e di uscita, firmata da un tecnico abilitato e conforme al relativo titolo edilizio;
 - dichiarazione degli estremi identificativi dell'ultimo certificato di agibilità rilasciato e dichiarazione circa la conformità dello stato attuale dei locali allo stato degli stessi al momento del rilascio dell'agibilità stessa; ovvero asseverazione a firma del tecnico abilitato corredata degli elaborati tecnici circa la conformità edilizio-urbanistica e di destinazione d'uso dei locali all'attività di somministrazione, ovvero dichiarazione di conformità rilasciata dall'Agenzia delle Imprese di cui al DPR 159/2010;
 - documentazione previsionale di impatto acustico (D.P.I.A.);
 - idonea documentazione comprovante la disponibilità dei locali;
 - (solo per le istanze di autorizzazione) dichiarazione in merito alla avvenuta presentazione presso la competente azienda Ulss della scia per la registrazione sanitaria, ai sensi della DGRV n. 3710/2007 e s.m.i., ovvero la documentazione completa utile a tal fine, che il SUAP provvederà ad inviare alla competente Az. U.L.S.S.;
 - comunicazione di eventuali locali non aperti al pubblico all'interno dell'esercizio (art. 3, comma 2, D.M. 564/1992).
3. La domanda deve ritenersi accolta qualora, entro il termine di 60 giorni, non sia comunicato il provvedimento di diniego o di interruzione del procedimento.
 4. In mancanza di taluno degli atti di cui al comma 2, ovvero delle dichiarazioni di cui al comma 1, il responsabile del procedimento comunica l'incompletezza dell'istanza entro 30 giorni dal ricevimento della stessa, precisando che i termini per la conclusione del procedimento riprenderanno solo dalla data di presentazione del documento mancante, ed assegnando un termine pari a centottanta giorni entro il quale la documentazione deve essere integrata.
 5. Entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione di cui al comma 4, è adottato il provvedimento conclusivo del procedimento, e ne è data tempestiva comunicazione al richiedente.
 6. Dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al comma precedente, decorre il termine di 180 giorni previsto dall'art. 17, comma 1, lett. a, della L.R. 21/09/2007, n. 29, per l'attivazione dell'esercizio.
 7. Nel caso di attività la cui apertura è soggetta a scia, al verificarsi delle carenze di cui al comma 4, si applicano le disposizioni dell'art. 19 della legge 241/90 e s.m.i.

Articolo 9

Subingresso

1. Il subingresso nella titolarità o nella gestione di un esercizio per la somministrazione di alimenti e bevande è subordinato all'effettivo trasferimento dell'azienda per atto tra vivi o a causa di morte, ed al possesso dei requisiti previsti dalla legge.
2. Il trasferimento della gestione o titolarità dell'azienda per atto tra vivi è comprovato da:
 - Atto pubblico;
 - Scrittura privata con firme autenticate da un notaio.
3. Il trasferimento della titolarità dell'azienda *mortis causa* è comprovato dal testamento o dalla apertura della successione ereditaria. La data di apertura del testamento o della successione coincide con quella del decesso del titolare dell'azienda.

4. Il subentrante già in possesso dei requisiti di cui all'articolo 71 del DLgs. 59/2010, può iniziare l'attività previa segnalazione certificata inizio attività ai sensi della L. 241/90 e s.m.i., da prodursi sull'apposito modulo fornito dal Comune e da presentarsi al competente SUAP secondo le modalità previste dal DPR 160/2010.
5. La stessa deve contenere, a pena di inammissibilità, i seguenti elementi essenziali:
 - a) generalità del dichiarante;
 - b) dichiarazione attestante il possesso dei requisiti morali e professionali, nei termini previsti dalle normative vigenti in materia;
 - c) dichiarazione di non aver modificato i locali, le attrezzature e la superficie di somministrazione;
 - d) dichiarazione di aver presentato all'U.L.S.S. la comunicazione di aggiornamento della registrazione sanitaria, ovvero la documentazione completa utile a tal fine, che il SUAP provvederà ad inviare alla competente Az. U.L.S.S.
6. La comunicazione deve altresì essere corredata, a pena di improcedibilità, dell'apposita attestazione di trasferimento dell'attività (ai sensi dei commi 2 e 3 del presente articolo) ed eventuale copia dell'atto di nomina del procuratore redatto da un notaio ed iscritto al Registro delle Imprese ovvero le dichiarazioni necessarie (indicazione del notaio rogante, del numero di repertorio, della data di autenticazione delle firme e di registrazione presso il Registro delle Imprese,) al reperimento d'ufficio della documentazione stessa.
7. In mancanza di detta documentazione, o comunque nel caso in cui dalla verifica delle dichiarazioni rese emergano carenze nei requisiti e presupposti legittimanti all'esercizio dell'attività, il responsabile del procedimento comunica l'improcedibilità della segnalazione entro 60 giorni dal ricevimento della stessa, precisando che la stessa diverrà procedibile solo dalla data di completa integrazione della documentazione mancante ovvero dalla conformazione dell'attività alla normativa vigente, che dovrà avvenire entro il termine di 90 giorni dalla notifica della comunicazione stessa, e contestualmente può comunicare l'avvio del procedimento per l'eventuale applicazione delle sanzioni previste dall'art. 32 della L.R. 21/09/2007, n. 29.
8. In ogni caso, se il subentrante non inizia l'attività entro il termine di centottanta giorni dalla data del trasferimento dell'esercizio, decade dall'autorizzazione.
9. Il subentrante non in possesso dei requisiti professionali all'atto del trasferimento dell'esercizio per atto tra vivi, può iniziare l'attività solo a seguito del conseguimento del requisito e previa presentazione di apposita scia al Comune. In ogni caso il subentrante deve sempre informare il Comune dell'avvenuto trasferimento entro il termine di 30 giorni dalla data di stipula del contratto.
10. Nel caso di subingresso per causa di morte, il subentrante non in possesso del requisito professionale, può comunque proseguire l'attività, salvo la necessità, a pena di decadenza, di dimostrare il conseguimento del requisito professionale entro 180 giorni dall'apertura della successione. Nel caso di subingresso del proprietario dell'attività di cui all'articolo 15, comma 4, ai fini dell'inizio dell'attività, lo stesso deve presentare apposita segnalazione certificata inizio attività contenente gli elementi essenziali di cui al comma 4 del presente articolo.
11. Qualora il proprietario non chieda la reintestazione dell'autorizzazione, deve comunque provvedere, entro il termine di 180 giorni dalla data di cessazione della gestione, pena la decadenza dall'autorizzazione, al trasferimento dell'azienda in proprietà o in gestione a terzi, a prescindere dal possesso dei requisiti di cui all'articolo 71 del DLgs 59/2010.
12. Entro 30 giorni dall'avvenuta scadenza/risoluzione del contratto, il proprietario deve darne opportuna notizia al Comune.

13. Il cambio della ragione/denominazione sociale, con o senza cessione quote, deve essere comunicato al Comune entro 30 giorni dal verificarsi di detta modifica.
14. La proroga del termine entro il quale deve essere documentato il possesso dei requisiti professionali così come disciplinato dall'art. 15, comma 5 della L.R. 21/09/2007, n. 29 deve essere chiesta con le modalità stabilite dal successivo art. 17.
15. Le ipotesi di decadenza di cui all'art. 15, commi 4, 6 e 7 della L.R. 21/09/2007, n. 29, operano *ex lege*, pertanto non necessitano di comunicazione di avvio del procedimento, e sono tempestivamente comunicate all'interessato, a cura del responsabile del procedimento.

Articolo 10

Trasferimento di sede ed ampliamento/riduzione degli esercizi

1. Il trasferimento di sede e l'ampliamento o la riduzione di superficie dei locali sono soggetti a segnalazione certificata di inizio attività da presentare al Comune.
2. Detta segnalazione deve contenere le seguenti dichiarazioni:
 - che i locali rispondono ai requisiti di destinazione d'uso e di agibilità previsti dalla normativa vigente in materia;
 - che i locali sono/non sono assoggettabili alla valutazione di impatto acustico;
 - che i locali sono conformi alle disposizioni igienico sanitarie;
 - che i locali sono conformi ai criteri di sorvegliabilità di cui al D.M. 564/1992;
 - di avere la disponibilità dei locali.

In allegato deve altresì essere prodotta la seguente documentazione:

- pianta planimetrica dei locali, in scala 1:100, indicante la ripartizione tecnico funzionale degli spazi, comprese le vie di entrata e di uscita, firmata da un tecnico abilitato e conforme al relativo titolo edilizio;
- copia della valutazione di impatto acustico a firma di tecnico abilitato, se prevista;
- dichiarazione in merito alla avvenuta presentazione presso la competente azienda Ulss della scia per la registrazione sanitaria, ovvero la documentazione completa utile a tal fine, che il SUAP provvederà ad inviare alla U.L.S.S.

Articolo 11

Autorizzazioni temporanee

1. Le autorizzazioni temporanee possono essere rilasciate in occasioni aventi il carattere di temporaneità e straordinarietà. Le stesse possono essere rilasciate per una durata non superiore a n. 30 giorni consecutivi.
2. La domanda per il rilascio dell'autorizzazione temporanea deve essere redatta sull'apposito modulo fornito dal Comune e presentata al competente Ufficio comunale.

La domanda deve contenere i seguenti elementi essenziali:

1. generalità del richiedente;
2. dichiarazione attestante il possesso dei requisiti morali e professionali, nei termini previsti dalle normative vigenti in materia. In caso di società, associazioni, organismi collettivi o circoli privati, il possesso dei requisiti deve essere verificato in capo al legale rappresentante o al procuratore allo scopo nominato ai sensi della L.R. 21/09/2007, n. 29;
3. l'indicazione dell'ubicazione del locale o dei luoghi nei quali si intende esercitare l'attività;
4. la durata dell'evento per il quale è richiesta l'autorizzazione.

3. Nel caso di manifestazione a carattere religioso, benefico o politico il richiedente dovrà dichiarare il possesso dei soli requisiti morali. In tal caso è la natura della manifestazione - carattere religioso, benefico o politico - a distinguere l'ambito di applicazione della disposizione regionale e non la natura del soggetto organizzatore.
4. Si riconosce il carattere benefico della manifestazione qualora i proventi siano destinati ad associazioni o organismi collettivi privi di scopi di lucro, ivi compreso l'autofinanziamento, come da specifica dichiarazione da parte dell'organizzatore nella domanda di rilascio dell'autorizzazione.

Articolo 12

Rinuncia del procuratore o recessione del preposto

1. Qualora il procuratore informi il Comune di aver ufficialmente comunicato a mezzo lettera raccomandata A.R. alla società, titolare dell'azienda, la propria decisione di recedere dall'incarico mediante rinuncia alla procura ricevuta, il Comune informa tempestivamente la società titolare della previsione di decadenza prevista dall'articolo 17, comma 1, lettera c) della L.R. 21/09/2007, n. 29, ed assegna un tempo massimo di 90 giorni per la sostituzione del procuratore.

In tal caso, analogamente a quanto previsto dall'articolo 15, comma 7, della L.R. 21/09/2007, n. 29, l'esercizio dell'attività può continuare senza interruzione per un massimo di 90 giorni decorrenti dalla data di notifica della comunicazione da parte del Comune. Decorso inutilmente detto termine è disposta la sospensione dell'attività per un termine non superiore a 365 giorni, a pena di decadenza.

2. In ogni caso, qualunque mutamento nella persona del legale rappresentante, procuratore o preposto all'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande, deve essere comunicato al comune dalla ditta titolare, nel termine massimo di 30 giorni dalla nomina a pena di applicazione della sanzione prevista dall'art. 32, comma 8, della L.R. 21/09/2007, n. 29.

Articolo 13

Disposizioni generali per le proroghe

1. In tutti i casi in cui il presente regolamento o la L.R. 21/09/2007, n. 29 fanno riferimento alla possibilità di chiedere ed ottenere una proroga dei termini inizialmente previsti (art. 15, comma 5, art. 17, comma 1, lett. a e b e comma 2), salvo diverse specifiche disposizioni, si applicano le seguenti:
 - la proroga deve essere chiesta tassativamente prima della scadenza del termine previsto, e comunque almeno 7 giorni prima di detta scadenza;
 - l'istanza deve necessariamente indicare le motivazioni per le quali è richiesta e/o le cause che hanno determinato l'impossibilità a rispettare i termini stabiliti ed essere corredata della documentazione comprovante la sussistenza di tali motivazioni/cause;
 - la proroga concessa non può avere durata superiore al termine inizialmente previsto;
 - non è possibile, in ogni caso, concedere ulteriori proroghe oltre la prima.
2. Il responsabile competente, ritenute valide le motivazioni addotte dall'interessato, e verificato il rispetto dei termini e delle condizioni per la richiesta della proroga, ne comunica l'esito favorevole al richiedente, entro sette giorni dal ricevimento dell'istanza, ovvero, nello stesso termine, le motivazioni che determinino il rigetto dell'istanza.

Disposizioni particolari, definizioni ed interpretazioni applicative

1. SUPERFICIE DI SOMMINISTRAZIONE

Per superficie dell'esercizio di somministrazione deve intendersi la superficie destinata alla somministrazione, appositamente attrezzata. Rientra in tale superficie l'area, anche esterna, occupata da banchi, scaffalature, tavoli, sedie, panche e simili nonché lo spazio funzionale esistente tra dette strutture.

Non vi rientra l'area occupata da magazzini, depositi, locali di lavorazione, cucine, uffici e servizi.

2. CIRCOLI PRIVATI: CONFORMITÀ EDILIZIA

I locali destinati all'attività di somministrazione di alimenti e bevande da parte di associazioni e circoli privati, affiliati e non, devono essere conformi alle norme in materia edilizia, indipendentemente dalla destinazione urbanistica e dalla destinazione d'uso degli stessi.

3. DECADENZA/REVOCA DELL'AUTORIZZAZIONE AL TITOLARE "PRO-TEMPORE"

In caso di decadenza/revoca dell'autorizzazione rilasciata ad un titolare "pro tempore" per affidamento in gestione, l'avvio di procedimento ed il successivo atto di decadenza/revoca vanno trasmessi in copia anche al proprietario, il quale, entro 180 giorni dalla data di emanazione del provvedimento conclusivo, deve richiedere la reintestazione dell'autorizzazione o provvedere alla cessione in proprietà o affitto dell'azienda medesima.

4. ORARI DI PARTICOLARI ATTIVITÀ DI VENDITA

Le gelaterie, le gastronomie, le rosticcerie e le pasticcerie commerciali, di cui all'art. 25, comma 2, della L.R. 21/09/2007, n. 29, ai fini della applicazione degli stessi orari degli esercizi di somministrazione, dovranno produrre apposita comunicazione dalla quale si evinca che l'attività prevalente è quella di produzione rispetto all'attività commerciale.

A tal fine le ditte, oltre ad essere in possesso della relativa registrazione sanitaria per il laboratorio di produzione, dovranno altresì essere iscritte al Registro delle Imprese della Camera di Commercio per detta attività.

5. ATTIVITÀ ACCESSORIE

Le attività accessorie di cui all'art. 31 della L.R. 21/09/2007, n. 29 devono avere le seguenti caratteristiche in violazione delle quali, il pubblico esercizio si configura come locale di pubblico intrattenimento/spettacolo e necessita della licenza ai sensi dell'art. 68 e (eventualmente) 80 del T.U.L.P.S.:

- il locale non deve disporre di aree appositamente attrezzate (ad esempio sgomberate da tavoli e altri elementi d'arredo tipici dei locali per la somministrazione di alimenti e bevande) per consentire il ballo o la fruizione dell'intrattenimento e la clientela deve poter fruire delle attività accessorie negli stessi locali utilizzati per la somministrazione;
- non dev'essere previsto il pagamento di un biglietto d'ingresso, né aumento dei prezzi delle consumazioni;
- nei pubblici esercizi dove sono impiegati strumenti musicali dev'essere assente l'aspetto danzante e di spettacolo;
- nei pubblici esercizi in cui è collocato l'apparecchio musicale "karaoke" o simile, questo non deve essere posto in sale appositamente allestite e rese idonee all'espletamento delle esibizioni canore ed all'accoglimento prolungato degli avventori, e la sala deve avere una capienza non superiore a 100 persone;
- le attività accessorie non devono assumere carattere dell'imprenditorialità, cioè essere organizzate come attività aventi una propria finalità di lucro, prevedere la partecipazione di complessi musicali di fama, dare ampia pubblicizzazione all'attività musicale offerta, tale per cui, la clientela si rechi nel locale al fine di assistere alla manifestazione piuttosto che consumare gli alimenti e bevande

INSTALLAZIONE DI VIDEOGIOCHI

L'installazione degli apparecchi da gioco negli esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande è disciplinato dal T.U.L.P.S. e relativo regolamento di attuazione, e dai DM 27.10.2003 e DD dell'AAMS del 27/07/2011.

TABELLA RIASSUNTIVA DEL NUMERO MASSIMO E TIPOLOGIA DI APPARECCHI INSTALLABILI Apparecchi di cui all'art. 110, comma 6, lettera a)		
<i>Tipologia esercizio</i>	<i>Limite numerico</i>	<i>Prescrizioni</i>
Bar ed esercizi assimilabili; Ristoranti ed esercizi assimilabili;	<ul style="list-style-type: none">- Fino a 2 apparecchi in esercizi con superficie non superiore a 15 mq.- Fino a 4 apparecchi in esercizi con superficie non superiore a 30 mq. purché nel rispetto di quanto previsto dai regolamenti e dalle convenzioni con AAMS per le altre forme di gioco;- Oltre i 30 mq. max 6 apparecchi in esercizi con superficie non superiore a 100 mq.- Max 8 apparecchi in esercizi con superficie superiore a 100 mq.	<ul style="list-style-type: none">- Apparecchi di cui all'art. 110 c. 6 non possono essere contigui agli apparecchi di altre tipologie;- l'offerta di apparecchi di cui all'art. 110, c. 6 non deve essere esclusiva;- per ciascun apparecchio di cui all'art. 110, comma 6, lettera a), deve essere riservata una superficie di ingombro pari ad almeno 2 mq. o comunque 2 mq. per ciascuna postazione prevista per l'apparecchio;- gli apparecchi di cui all'art. 110 c. 6 non possono essere installati nei pubblici esercizi all'interno di ospedali, case di cura, scuole o istituti scolastici e all'interno delle pertinenze dei luoghi di culto;- l'utilizzo degli apparecchi di cui all'art. 110, comma 6 deve essere proibito ai minori di anni 18;

L'installazione degli apparecchi da gioco negli esercizi per la somministrazione è soggetta alla sola richiesta della tabella dei giochi proibiti ai sensi dell'art. 110 del T.U.L.P.S., da rivolgere al Comando di Polizia Locale.

VENDITA DI ALCOLICI

In relazione a quanto chiarito con la Deliberazione di Giunta Regionale n. 370 del 29.3.2011 (BUR 29 del 19.4.2011), avente ad oggetto "*Legge regionale del 21 settembre 2007, n. 29, articolo 6, comma 3; legge regionale del 27 febbraio 2008, n. 1, articolo 78 e legge 29 luglio 2010, n. 120, articolo 54, comma 1. Divieto di somministrazione di bevande alcoliche in fascia oraria notturna. Criteri di indirizzo e coordinamento normativo e revoca della deliberazione della Giunta regionale n. 1645 del 17 giugno 2008*", a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge 29 luglio 2010, n. 120, e cioè dal giorno 13 agosto 2010, **trovano diretta applicazione nel territorio della Regione**, le disposizioni statali, a norma delle quali si stabilisce il divieto, a carico dei soggetti ivi indicati, di vendita e somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche dalle ore 3 sino alle tre ore successive, salvo quanto diversamente disposto dal Questore in considerazione, di particolari esigenze di sicurezza.

TITOLO III
Norme finali

Articolo 15

Abrogazione ordinanze precedenti

Sono abrogate tutte le precedenti disposizioni comunali relative alla determinazione del parametro numerico per il rilascio delle autorizzazioni alla somministrazione al pubblico di alimenti e bevande.

Articolo 16

Norma finale

Per ogni aspetto non disciplinato dal presente regolamento si applicano le norme previste dalla L.R. 21/09/2007, n. 29 e da altre disposizioni vigenti.
